



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 701 del 22/12/2023

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE EX ART. 7, COMMA 6 BIS), D.LGS. 165/2001 PER MEDICI DI MEDICINA LEGALE (COD. 63/2023) CONFERIMENTO INCARICHI

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con d.G.R. n° 10-3292 del 28 maggio 2021)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE EX ART. 7, COMMA 6 BIS), D.LGS. 165/2001 PER MEDICI DI MEDICINA LEGALE (COD. 63/2023) CONFERIMENTO INCARICHI

Il Direttore/Responsabile della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO

che, considerando l'indifferibile esigenza di garantire le attività di medicina legale, non essendo stato possibile utilizzare altre Risorse Umane alle quali affidare le suddette funzioni, con provvedimento n. 483 del 11/09/2023 è stata indetta selezione comparativa ex art. 7 co.6 bis D. Lgs.165/2001 per medici da assegnare alla s.c. Medicina Legale;

DATO ATTO

che con provvedimento n.618 del 16/11/2023 è stata approvata la graduatoria della pubblica selezione di cui sopra costituita da:

GRADUATORIA GENERALE CANDIDATI IDONEI SPECIALIZZATI

1° classificato Fioramonti Barbara
2° classificato Cosentino Riccardo

GRADUATORIA GENERALE CANDIDATI IDONEI NON SPECIALIZZATI

1° classificato Capoferri Federica
2° classificato Gigante Domenico

GRADUATORIA ISTANTI IN QUIESCENZA

1° classificato Bertone Paolo
2° classificato Antoniotti Gilberto;

CONSIDERATO

che alla data odierna presso la s.c. Medicina Legale risultano vacanti n. 2 posti di dirigente medico a tempo indeterminato nonché n.1 dirigente medico risulta collocato in aspettativa senza assegni e non sostituito;

che con provvedimento n. 1523 del 24.10.2023 è stato emesso bando di pubblico concorso per la copertura di n.1 posto di dirigente medico di medicina legale, il cui termine di presentazione delle istanze scadrà il prossimo 27/12/2023;

VISTA

la nota prot. n. 36919 del 14/06/2023 con la quale il Direttore f.f. della s.c. Medicina Legale, evidenziando le note criticità nell'organico medico della struttura medesima, chiedeva urgentemente il conferimento di n.3 incarichi libero professionale a medici specialisti in medicina legale;

la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad oggetto: "*Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90*";

RICHIAMATA

la D.G.R. 6 maggio 2019 n. 46-8909, secondo cui:

- in via eccezionale per sopperire alla grave carenza di medici specialisti, nel rispetto dei tetti di spesa per il personale assegnato a ciascuna Azienda con D.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 e dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale P.T.F.P. triennio 2019-2021 approvati con D.G.R. n. 27-8855 del 29/04/2019, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza qualora risulti oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico con rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, con contratti di lavoro flessibile ordinariamente previsti, possono stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico collocato in quiescenza nel rispetto della richiamata normativa e secondo gli orientamenti in materia espressi dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

- le Aziende del SSR anche nel caso di conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dovranno rispettare, in analogia a quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, il limite massimo di permanenza in servizio previsto dall'art. 15 - nonies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., secondo il quale non può essere comunque superata, da parte del prestatore di lavoro, l'età anagrafica di 70 anni;

- le Aziende potranno inoltre valutare la possibilità di conferire, in via subordinata e residuale, incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dopo il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia maturato ai sensi della normativa in materia vigente, anche se ex dipendenti dell'Azienda procedente oppure che con la stessa Amministrazione conferente abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 della L. n. 724 del 23/12/1994;

VISTA

la disponibilità comunicata dai dott.ri Fioramonti, Capoferri, Gigante, Bertone ed Antoniotti alla costituzione di rapporto libero professionale con questa Azienda e considerato il numero di ore settimanali che ciascuno dei predetti candidati comunica di poter effettuare, che globalmente assomma a n. 76 ore;

la rinuncia espressa in data 20.11.2023 dal Dott. Cosentino Riccardo alla costituzione di rapporto di lavoro libero professionale con questa Azienda;

CONSIDERATO

che il dott. Antoniotti Gilberto risulta essere ex dipendente di questa Azienda, cessato da un periodo inferiore a cinque anni e collocato in quiescenza, con età anagrafica inferiore al requisito richiesto dalla sopracitata D.G.R. 6 maggio 2019 n. 46-8909 per il conferimento di incarico libero professionale;

PRESO ATTO

della nota del Direttore f.f. della s.c. medicina Legale, condivisa con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, prot. n. 76905 del 20.12.2023 con la quale evidenzia, al fine di dare continuità alle sedute del settore Invalidità-disabilità-handicap ambulatoriali e domiciliari del territorio di Galliate:

a) l'assoluta necessità di conferire incarico libero professionale al dott. Antoniotti che, in quanto medico specialista in medicina legale, può normativamente assumere la presidenza delle Commissioni del settore sopracitato

b) l'impossibilità per i medici legali in servizio presso la sede di Novara di assorbire le attività della sede di Galliate;

RITENUTO

pertanto opportuno conferire, nelle more della costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato di medico di medicina legale n.5 incarichi libero professionali di medico da destinare alla s.c. Medicina Legale con:

1) la d.ssa Fioramonti Barbara per n.9 ore settimanali

2) la d.ssa Capoferri Federica per n.15 ore settimanali

3) il dott. Gigante Domenico per n.12 ore settimanali

4) il dott. Bertone Paolo, in via subordinata e residuale, per n. 20 ore settimanali, nel limite massimo di permanenza previsto dall'art. 15 - nonies del D. Lgs. n. 502/1992;

5) il dott. Antoniotti Gilberto, in via subordinata e residuale, per n. 20 ore settimanali, nel limite massimo di permanenza previsto dall'art. 15 - nonies del D. Lgs. n. 502/1992

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione (funzioni di Medico Legale) corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea (nelle more dell'acquisizione di personale dipendente) ed altamente qualificata (Medico con funzioni inerenti l'attività medico-legale);
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:
 - la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
 - non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
 - il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarichi libero professionale di Medico da destinare alla s.c. Medicina Legale indetta con provvedimento n.483/2023 e nelle more della costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato di dirigente medico di medicina legale:

a) di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

b) di costituire, per un periodo di mesi sei, n. 3 rapporti di lavoro autonomo di tipo libero professionale consistenti in prestazioni di Medico presso la s.c. Medicina Legale con:

- il primo classificato della Graduatoria Generale dei Candidati Idonei Specializzati d.ssa Barbara Fioramonti nata il 27/09/1979 per n. 9 ore settimanali;

- con il primo e secondo classificato della Graduatoria Generale dei Candidati Idonei non Specializzati d.ssa Federica Capoferri nata il 17/12/1988 e dott. Domenico Gigante nato il 08/06/1994 rispettivamente per n. 15 e per n. 12 ore settimanali;

c) di costituire, in subordine, al fine di non arrecare pregiudizio alle attività della s.c. medicina legale e di assegnare la totalità delle n.76 ore di attività necessarie e citate in premessa, per un periodo di mesi sei, con il primo e secondo classificato della Graduatoria Generale degli Istanti in quiescenza dott. Paolo Bertone nato il 22/02/1954 e dott. Gilberto Antoniotti nato il 18/06/1957 rapporto di lavoro autonomo di tipo libero professionale consistente in prestazioni di Medico presso la s.c. Medicina Legale per n. 20 ore settimanali ciascuno, nel limite massimo di permanenza previsto dall'art. 15 - nonies del D. Lgs. n. 502/1992;

d) di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 60,00= orari lordi per i Medici con specializzazione mentre sarà di €. 40,00= per i Medici non specialisti;

e) di dare atto che i rapporti qui costituiti, subordinati alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinati dal contratto allegato sono "qualificati" quale incarico libero-professionale, con prestazione da rendersi all'interno dell'organizzazione aziendale del Committente;

f) di dare atto che gli incarichi qui conferiti non comportano copertura di posto in organico;

g) di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;

h) di pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.33/2013;

i) di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore f.f. della s.c. Medicina legale d.ssa Emanuela Agosta, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;

l) di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;

m) di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;

n) di dare atto che la spesa indotta per l'anno 2024 dal presente provvedimento, quantificata in via presuntiva in €. 80.640/00 sarà iscritta nei competenti conti di Bilancio 2024;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;
con il concorso dei pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.5 pagine
allegato 1 – schema di contratto individuale composto da n. 7 pagine

ASL NO- Viale Roma, 7 – 28100 Novara

In esecuzione del provvedimento n. _____ del _____

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

- A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane dott. Gianluca Corona, nato a Vercelli (VC) il 10/05/1966, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.
- B) **Dott.** _____, residente in _____ (CF _____) P.IVA.: _____], domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **“Prestatore”**], medico.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la s.c. Medicina Legale.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **8**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni consistenti in:

- prestazioni libero professionali di medico, consistenti

_____ per un numero massimo di ore _____ settimanali.

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa***; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, **il Direttore f.f. s.c. medicina legale,**

che ha assunto e svolgerà l'incarico di “*referente operativo*” dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, di durata semestrale, decorre dal _____ **sino al** _____.

È fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso onnicomprensivo lordo* di € _____ **orari** (_____ /00).

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Direttore f.f. della s.c. Medicina Legale delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del “*Referente operativo*” individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "*Referente operativo*" o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa** per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/2017, nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al *secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131* e, pertanto, *è soggetto a registrazione in caso d'uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]* e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO
GESTIONE PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE
UMANE
dott. Gianluca Corona

IL PRESTATORE